

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile e della L. 383/2000 e s.m.i. l'Associazione Culturale senza scopo di lucro "Gundam Italia".

Art. 2 SEDE E CARATTERISTICHE

1. L'Associazione ha sede legale in Sarzana (La Spezia), Via Sarzanello 92. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria e verrà comunicata all'Agenzia delle entrate come previsto dalla normativa vigente.
2. L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento (e la devoluzione dell'eventuale patrimonio) può essere deliberato solo con voto unanime dei Soci Fondatori ancora "Attivi", unito al voto favorevole di almeno tre quarti degli altri Soci regolarmente iscritti. Le eventuali giacenze di cassa ed il materiale a magazzino verranno devoluti in base a quanto deliberato; è esclusa in ogni caso, sia durante la vita associativa, sia in caso di scioglimento, la distribuzione agli associati di avanzi di gestione del patrimonio residuo dell'Associazione.
3. L'Associazione è completamente apolitica ed apartitica.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Scopo dell'associazione culturale è costituire un punto di ritrovo e incontro per tutti gli appassionati della saga fantascientifica "Mobile Suit Gundam", considerata in tutta l'interesse della sua produzione quale serie TV, film, fumetti, videogiochi, musica, modellini, merchandising e qualsiasi altro media o prodotto ad essa correlato.
2. Promuovere, diffondere e far conoscere ogni aspetto dell'opera citata attraverso iniziative culturali, eventi e collaborazioni con le principali realtà presenti sul mercato legate al marchio Gundam.
3. Valorizzare lo scambio tra soci, la conoscenza, l'amicizia e il piacere di condividere una passione comune nel rispetto e nella stima reciproca, incentivando e rendendo merito, secondo un sistema di onorificenze, a coloro i quali si daranno più da fare nel contribuire agli scopi dell'associazione.
4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dallo Statuto, ad eccezione di quelle strumentali od accessorie alla vita dell'associazione stessa.
5. Con l'adesione all'associazione ogni socio prende atto ed accetta di condividere quanto esposto nella Carta dei Diritti Universali del socio, come allegata in calce al presente Statuto.

Art. 4 SOCI

1. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone maggiorenni che condividono gli scopi dello Statuto e della Carta dei Diritti Universali e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.
2. Per l'adesione è richiesto il versamento di una quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e la compilazione di una domanda scritta. L'eventuale mancata ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e comporta la totale restituzione della somma versata.
3. I soci si caratterizzano in Fondatori, Ordinari ed Onorari.

Soci Fondatori: sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Soci Ordinari: sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione.

I soci Fondatori ed Ordinari hanno tutti parimenti diritto di voto in seno all'Assemblea.

Soci Onorari: sono tutte le persone che vengono dichiarate tali dal Consiglio Direttivo a titolo onorifico. Non hanno diritto di voto in Assemblea e non sono tenuti al versamento della quota associativa, pertanto la loro condizione permane indefinitamente a meno di dimissioni presentate dal Socio stesso o cessazione dello stato decisa dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari non possono candidarsi alle cariche associative.

Se un Socio Onorario versa la quota associativa, acquisisce automaticamente i diritti ed i doveri di un socio Ordinario. Nel caso decida di cessare successivamente la posizione di socio Ordinario non perderà comunque lo stato di socio Onorario se non attraverso i percorsi già menzionati.

4. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione obbligatoria del trattamento dei dati personali forniti alla stessa ai sensi del Dlgs. 196/2003 e s.m.i.
5. L'Associazione non risponde di eventuali danni a cose e persone o furti che dovessero avere luogo durante lo svolgimento delle attività associative.
6. **Interessati:** eventuali persone minorenni interessate all'attività dell'Associazione, previo consenso scritto di un genitore o di chi ne fa le veci, espresso di fronte ad un Socio, possono essere inseriti nella lista degli "Interessati" (a cura del Segretario) che dà diritto a ricevere informazioni sulle attività associative al fine di parteciparvi come fruitori e non come organizzatori.

Tuttavia, gli eventuali "Interessati" che hanno già compiuto i 15 anni, potranno partecipare anche in veste di collaboratori previo consenso scritto di un genitore o di chi ne fa le veci e previa adesione alle Norme di Sicurezza dell'Associazione. Gli "Interessati" di età inferiore ai 15 anni non versano alcuna quota all'Associazione ed a tutti gli effetti non sono da considerarsi Soci. Gli "Interessati" che hanno già compiuto il quindicesimo anno di età, versano invece la quota di iscrizione associativa annuale. L'attività d'informazione verso un "Interessato" cessa quando la persona raggiunge la maggiore età, divenendo a tutti gli effetti un Socio Ordinario, o quando il minore stesso o un genitore (o chi ne fa le veci) chiede all'Associazione di terminare il servizio.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci Fondatori e i Soci Ordinari hanno per statuto stessi diritti e doveri, offrono volontariamente e gratuitamente la propria collaborazione.
2. I diritti dei Soci sono: partecipare a tutte le Assemblee dei Soci e a tutte le manifestazioni ed attività organizzate dall'Associazione; ricevere informazioni e pubblicazioni dell'Associazione; presentare nuovi Soci; usufruire dei beni dell'Associazione secondo i regolamenti interni previsti; consultare (previa richiesta scritta all'organo relativo) tutti i verbali delle riunioni dei vari organi dell'Associazione; possono, e sono invitati a, prestare opera volontaria e gratuita nell'organizzazione delle attività dell'Associazione; possono ricevere incarichi di gestione locale od accessoria con delibera del Consiglio Direttivo. Ogni Socio ha diritto di rassegnare le proprie dimissioni dall'Associazione, pretendendo che i propri dati personali siano rimossi dagli archivi.
3. I doveri dei Soci e degli Interessati paganti quota associativa sono: conoscere e rispettare il presente Statuto e la Carta dei Diritti Universali; ove previsto, essere in regola col pagamento della quota associativa, tenere sempre un comportamento consono affinché il proprio operato non danneggi il buon nome dell'Associazione; prestare debita attenzione al conservare e preservare tutte le proprietà dell'Associazione da danneggiamento o deperimento.

Art. 6 MERITI DEI SOCI

1. Al fine di riconoscere e promuovere l'impegno profuso dai soci in favore dell'Associazione durante l'adesione alla stessa, fermo restando il principio fondamentale di uguaglianza tra Soci, come espresso nella Carta dei Diritti Universali, è istituito un apposito sistema onorifico di decorazioni da attribuire sulla base dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione e presenza a stand fieristici ed eventi;
 - b) creazione di artefatti promozionali;
 - c) contributo alle attività del club (corso o attività ludica, organizzazione di conferenze e incontri);
 - d) contributo per il sito web o rivista ufficiale dell'associazione o a corredo della presenza in fiera o ad eventi dell'Associazione (es. grafica, poster esplicativi, diorama illustrativi, ideazione materiale pubblicitario, recensioni, articoli);
 - e) altri contributi segnalati dai Soci o dal Consiglio Direttivo.
2. La decorazione spetta di diritto a tutti i soci che si siano prodigati in una o più delle attività sopra elencate. E' compito del Consiglio Direttivo, insignire il socio dell'onorificenza attraverso comunicazione scritta, e provvedere alla registrazione della stessa in apposito registro o medagliere ad evidenza pubblica.
3. Sarà compito del Consiglio Direttivo deliberare l'elenco delle medaglie e i criteri di assegnazione.

Art. 7 PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni, espulsione per fatti gravi e per causa di morte.
2. Il Socio può dimettersi in qualunque momento dall'Associazione attraverso comunicazione scritta.
3. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni, a fronte della violazione del presente Statuto o della Carta dei Diritti Universali.
4. Gli associati che abbiano receduto o siano stati espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non soggiacciono più ad alcun obbligo di versare quote associative né possono vantare pretese sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi Sociali dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Vice-Presidente e i Coordinatori.

Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Ogni Socio in regola con il pagamento della quota annuale fa automaticamente parte dell'organo assembleare; ha diritto a candidarsi come Presidente e/o come membro del Consiglio Direttivo nei modi previsti dal presente statuto; ha diritto al voto per determinare il Presidente e la composizione del Consiglio Direttivo, e per deliberare in ordine alle decisioni da assumere durante le assemblee Ordinarie e Straordinarie.
2. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed ogni socio in regola col versamento della quota associativa ha diritto a parteciparvi.
3. L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - approva ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
 - elegge i membri degli organi di cui all'articolo 8;
 - delibera eventuali regolamenti e loro modifiche;
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
 - delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
4. L'Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria) deve essere convocata in forma scritta (per via cartacea e/o multimediale) dal Presidente dell'Associazione almeno 15 giorni solari antecedenti la data di prima convocazione. Nella convocazione devono essere illustrati gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal membro con la maggiore anzianità d'iscrizione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la totalità dei membri del Consiglio Direttivo, nonché la metà dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Membri del Consiglio Direttivo e dei Soci presenti o rappresentati.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci sono assunte col voto favorevole della metà più uno dei presenti, tranne dove sia previsto un consenso maggiore. Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria dei Soci è validamente costituita quando è presente almeno la totalità dei Membri del Consiglio Direttivo; è necessariamente presieduta dal Presidente dell'Associazione e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole del 70% dei presenti (arrotondato per eccesso). Il voto può essere espresso a scrutinio palese o segreto a seconda di come eventualmente stabilito nella convocazione o di come convenuto nel corso dell'Assemblea stessa. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta, fino ad un massimo di due deleghe. I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente dell'Associazione, e portati a conoscenza di tutti i Soci con modalità idonee.
7. I verbali di cui sopra sono redatti a cura del Segretario oppure, in sua assenza, da un suo rappresentante scelto tra i Consiglieri o tra i Soci presenti. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea dei Soci obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti od astenuti.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Vice Presidente e i Coordinatori, fino ad un massimo di nove componenti. Tali membri sono eletti dall'Assemblea tra i Soci eleggibili. Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Le cariche previste dallo Statuto per i membri del Consiglio Direttivo non sono cumulabili salvo quella di Vice Presidente od eventuali deroghe eccezionali, quali ad esempio i casi in cui uno o più membri possano assumere cariche "ad interim".
3. Il Consiglio Direttivo si occupa di coordinare e dirigere l'attività associativa.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, anche tramite teleconferenza e/o altri mezzi idonei. Ogni riunione deve essere verbalizzata. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza dal Vice Presidente od in subordine da un Coordinatore individuato in primis secondo lo schema dei meriti di cui all'art. 6 del presente statuto o in caso di parità tra soci secondo con il principio del "Merito di Anzianità associativa".
5. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno tre dei componenti ne facciano richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti alla riunione, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Nel caso in cui nel Consiglio Direttivo vengano meno oltre la metà dei membri eletti, la più vicina Assemblea dei Soci (che può anche essere convocata allo scopo) deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

7. Tra gli importanti compiti del Consiglio Direttivo vi è la cura degli affari economici, tramite la gestione del c/c dell'associazione, su cui di regola operano il presidente e il tesoriere. Inoltre, il Consiglio Direttivo è responsabile della corretta tenuta dei documenti dell'associazione, cioè dei verbali d'assemblea, della tenuta dei fogli cassa, della redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.

Art. 11 IL PRESIDENTE

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
2. Dura in carica due anni ed è rieleggibile senza limiti di volte.
3. Provvede a che sia data esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali.
3. Nomina un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo, che potrà sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo qualora se ne verifichi l'occasione.

ART. 12 IL VICE PRESIDENTE

1. E' nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.
2. Coadiuvando il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento temporaneo per qualsiasi ragione.
3. La durata dell'incarico coincide con quella presidenziale (due anni), fatto salvo il caso in cui il Presidente si dimetta anticipatamente rispetto alla scadenza del suo mandato; in tal caso il Vice Presidente rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione.
2. Il Tesoriere, eletto a seguito di candidatura come previsto dall'Articolo 15, è responsabile dei fondi dell'associazione e ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'associazione. Egli ha in custodia quanto viene versato allo stesso e mette a disposizione del Consiglio Direttivo tutta la documentazione da lui custodita.
3. Il tesoriere dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Art. 14 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, coadiuvando il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni di quest'organo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione.

Art. 15 I COORDINATORI

1. I Coordinatori, oltre a presiedere al Consiglio Direttivo, monitorano le attività dell'associazione e dei soci assicurandosi che non vengano meno i principi costituzionali all'articolo 3 "Scopi dell'Associazione"

Art. 15 ELEZIONI

1. Raccolta delle candidature: per ogni organo associativo, il Segretario raccoglie e valuta le proposte di candidatura, che devono pervenire alla segreteria almeno sessanta giorni prima delle elezioni. Stila quindi la lista dei candidati eleggibili per ogni organo.
2. La candidatura ad una carica associativa è incompatibile con qualsiasi altro incarico simile o analogo all'interno di altre Associazioni aventi scopo affine a quello di Gundam Italia.
3. L'elezione avviene per preferenze. Ogni votante può esprimere tante preferenze quanti sono i membri che compongono l'organo associativo.
4. In caso di parità di voti, si dà la precedenza al candidato che ha acquisito più decorazioni; in caso di parità di decorazioni viene data priorità al socio in possesso di una maggiore anzianità di adesione all'associazione; in estremo subordine si fa ricorso alla maggiore anzianità in veste di Socio in primis o, in estrema analisi, anagrafica.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri degli organi associativi, vengano a mancare, la successiva Assemblea dei Soci (che deve anche essere convocata allo scopo) delibererà i modi ed i tempi della successione. Il nuovo od i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere originario del mandato.

6. Per potersi candidare a Presidente, Segretario, Tesoriere, i candidati devono avere ottenuto un minimo di due medaglie della specie riportata al punto 1 dell'articolo 6 "Meriti dei soci" in due anni differenti e una medaglia di qualsiasi altro tipo ed essere in possesso di reali competenze gestionali per la copertura dell'incarico.

7. Per potersi candidare a Coordinator, il candidato deve aver ottenuto almeno due medaglie di qualsiasi tipologia purché differenti.

8. La candidatura avviene mettendo a disposizione di tutti i soci il Curriculum del candidato che deve riportate informazioni sull'esperienza pregressa e sul programma che si desidera intraprendere nel corso del nuovo mandato.

9. Il Presidente del nuovo Consiglio Direttivo darà comunicazione All'Agenzia delle Entrate delle avvenute variazioni in accordo alle norme vigenti.

Art. 17 PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati.
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 18 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi di enti pubblici e privati nazionali e/o internazionali;
- eventuali erogazioni e donazioni degli aderenti e/o di privati;
- proventi marginali derivanti da eventi, sottoscrizioni a premi e manifestazioni in generale organizzate dall'Associazione o a favore di essa;
- interessi maturati dal patrimonio di cui all'Art.16 "Patrimonio Dell'Associazione";
- rimborsi derivanti da convenzioni.

2. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 19 BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, redige il bilancio trimestralmente, entro una settimana dalla scadenza del trimestre, dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese effettuate. Tale bilancio deve essere approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro tre settimane dalla scadenza del trimestre.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 20 LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 12 e segg.), sarà devoluto secondo le delibere dell'Assemblea dei Soci in cui viene decretato lo scioglimento.

Art. 21 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, delle altre leggi in materia e dai regolamenti interni.

Art. 22 NORMA TRANSITORIA DI PRIMA APPLICAZIONE

1. Ferma restando la Carta dei Diritti Universali, nonché le disposizioni del presente Statuto riguardanti gli organi di "Gundam Italia" e le procedure d'elezione degli stessi, i Soci Fondatori convengono che, al fine di consentire il più rapido ed efficiente avvio dell'Associazione, in fase di costituzione di quest'ultima ed unicamente in siffatta occasione, le cariche elettive di cui all'art. 8 verranno attribuite per nomina diretta ad opera degli stessi Soci Fondatori, di comune accordo tra di loro, con mandato biennale.

ALLEGATO 1

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL SOCIO

- Articolo 1: Tutti i soci sono uguali in dignità, diritti e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
- Articolo 2: Ad ogni socio spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per qualsivoglia ragione. Nessuna distinzione sarà mai stabilita.
- Articolo 3: Ogni socio ha diritto di esprimere la propria passione nel modo che più gli è gradito, in opinioni, affermazioni, azioni e iniziative di vario genere, pur nel rispetto degli altri soci e delle regole statutarie.
- Articolo 4: Nessun socio dovrà mai sottoporre altri soci ad azioni denigratorie conseguenti manifestazioni spontanee della propria opinione, ma prediligere sempre il dialogo costruttivo laddove anche sussistano opinioni diametralmente opposte.
- Articolo 5: Ogni Socio ha diritto al riconoscimento del suo impegno come forma di ringraziamento e di esempio per tutti gli altri soci.
- Articolo 6: Tutti i soci sono uguali dinnanzi ai regolamenti.
- Articolo 7: Ogni socio ha diritto a presentare ricorso contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti.
- Articolo 8: In caso di controversia ogni socio ha diritto ad una equa udienza davanti all'organo competente, imparziale e indipendente, al fine di determinare i suoi diritti e doveri, nonché la fondatezza delle eventuali accuse che gli vengano rivolte.
- Articolo 9: Ogni socio ha diritto di partecipare attivamente alla gestione del Club, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti tra altri soci.
- Articolo 10: Ogni socio ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza a tutte le cariche istituzionali.
- Articolo 11: La volontà dei soci è il fondamento dell'autorità della gestione del club. Tale volontà viene espressa attraverso periodiche elezioni, effettuate a suffragio universale, a voto segreto o palese.
- Articolo 12: Ogni socio ha diritto di prendere parte liberamente a tutte le iniziative del club, di godere di tutti i contenuti messi a disposizione e di contribuire ad aumentarne il valore e la quantità.
- Articolo 13: Ogni socio ha dei doveri verso la comunità. Tutti sono chiamati a rispettare quanto articolato in questa Dichiarazione e nello Statuto associativo, per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine e del benessere della stessa comunità.